



# COMUNE DI POVERARA

Provincia di Padova

**COPIA**

<b>N. 26</b> Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
-----------------------------	----------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2017 - ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.
----------------	--

Oggi **dieci** del mese di **giugno** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
BULGARELLO ALICE	Presente	GREGGIO ARIANNA	Presente
SALMISTRARO LUCA	Presente	VETTORE DENIS	Presente
STURARO ENRICO	Presente	COCCATO SIMONE	Presente
PENGO CHIARA	Presente	GIRALDIN ANDREA	Presente
DE LAZZARI MAURO	Presente	BOZZOLAN MATTEO	Presente
RAMPIN NICOLA	Presente	DESTRO GESSICA	Presente
SERRA FRANCA MARIA	Presente		

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il  
SEGRETARIO COMUNALE IACOMETTA DANILA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, BULGARELLO ALICE nella sua qualità di  
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare  
sull'oggetto sopraindicato, e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

GREGGIO ARIANNA  
VETTORE DENIS  
BOZZOLAN MATTEO

<b>OGGETTO</b>	<b>RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2017 - ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.</b>
----------------	--

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

1. il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (aggiornato con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100) prevede all'art. 4 che le pubbliche amministrazioni non possono possedere partecipazioni in società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali. Entro questi limiti, sono consentite esclusivamente partecipazioni in società che svolgono:

- a) attività di produzione di servizi di interesse generale;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma ex art.193 Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), con un imprenditore selezionato con le procedure previste dalla legge;
- d) attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, secondo il Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016);

E' inoltre consentita la partecipazione in società aventi per oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio dell'Amministrazione, tramite il conferimento di beni immobili finalizzato alla realizzazione di un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione della normativa comunitaria in materia di Gruppi di Azione Locale (GAL).

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015 (art. 26, comma 3).

Sono consentite le partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della vigente legislazione.

2. Le partecipazioni societarie, dirette o indirette, non consentite devono essere vendute o fatte oggetto di misure di razionalizzazione (fusione, soppressione) o poste in liquidazione (art. 24). Tali provvedimenti devono essere adottati nei riguardi:

- a) delle società che non rientrano in alcuna delle categorie di cui al citato art. 4,
- b) ma anche nei confronti delle società partecipate che:

- c) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- d) svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- e) nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro.
- f) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- g) necessitano di un contenimento dei costi di funzionamento;
- h) possono essere aggregate a società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

RILEVATO che, entro il 31 dicembre di ogni anno, occorre effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate (direttamente o indirettamente) e predisporre, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 11, del D.Lgs. 175/2016, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

DATO ATTO che con deliberazione di consiglio comunale n.28 del 27.09.2017 si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 (aggiornato dal D.Lgs. 100/2017);

DATO ATTO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

VISTE le definizioni recate dall'art. 2 del predetto D.Lgs. 175/2016, con particolare riguardo alle seguenti [...]:

- f) "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
- g) "partecipazione indiretta": la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- h) "servizi di interesse generale": le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
- l) "società": gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;
- n) "società a partecipazione pubblica": le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.

DATO ATTO che il Comune di Polverara possiede le seguenti partecipazioni societarie dirette (alla data del 31/12/2017, come richiesto dalla norma):

✓ *Verdenergia E.S.co. S.r.l.*

partecipazione diretta, quota di capitale posseduta pari a nominali Euro 504.000 corrispondente allo 36,00 % del capitale sociale (euro 1.400.000).

La società opera nel settore dell'uso razionale dell'energia e della generazione di energia da fonti rinnovabili

DATO ATTO che la partecipazione in Verdenergia E.S.CO. S.r.l. non risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Polverara, come già verificato in sede di Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie partecipate anno 2015, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 611 e segg. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, e confermato con deliberazione consiliare n. 45 del 18/07/2016 e n. 28 del 27.09.2017;

DATO ATTO che la società è stata già posta in liquidazione e che il Tribunale di Venezia - Sezione Imprese - ha nominato liquidatore il dott. Massimo Lanfranchi di Venezia (decreto n. 1516 del 03/07/2017).

DATO ATTO che non sussistono partecipazioni societarie indirette, secondo la definizione fornita dall'art. 2, lett. g), del predetto D.Lgs. 175/2016 (partecipazione in una società detenuta per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica), in quanto il Comune di Polverara non partecipa a società o altri organismi soggetti a controllo diretto.

In ragione di quanto sopra premesso e considerato,

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile della presente deliberazione, dai funzionari responsabili dei Settori competenti,

CONCLUSA la discussione, integralmente riportata nel verbale di seduta;

A SEGUITO di votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Favorevoli	09 ( <i>Bulgarello, Sturaro, Pengo, Salmistraro, De Iazzari, Greggio, Rampin, Serra, Vettore,</i> )
Astenuti	4 ( <i>Coccatto, Bozzolan, Destro, Giraladin</i> )
Contrari	0

### DELIBERA

- 1) di dare atto di aver effettuato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (nel testo aggiornato dal D.Lgs. 100/2017), con il seguente esito:

**Verdenergia E.S.co. S.r.l.**

partecipazione diretta, quota di capitale posseduta pari a nominali Euro 504.000 corrispondente allo 36,00 % del capitale sociale (euro 1.400.000).  
 La società opera nel settore dell'uso razionale dell'energia e della generazione di energia da fonti rinnovabili.  
 SOCIETA' POSTA IN LIQUIDAZIONE CON DECRETO TRIBUNALE DI VENEZIA N. 1516 DEL 03/07/2017.

2 ) di dare atto che il Comune di Polverara non possiede partecipazioni societarie indirette, secondo la definizione fornita dall'art. 2, lett. g), del predetto D.Lgs. 175/2016 (partecipazione in una società detenuta per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica), in quanto non partecipa a società o altri organismi soggetti a controllo diretto.

3 ) di dare atto che la presente ricognizione costituisce aggiornamento del Piano Operativo di Razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611-612 della L. 190/2014.

4 ) di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'Economia e di richiedere la pubblicazione sul sito informatico dedicato del Dipartimento della Funzione Pubblica.

#### DELIBERA

altresì, su proposta del Sindaco-Presidente, con voti:

Favorevoli	09 ( <i>Bulgarello, Sturaro, Pengo, Salmistraro, De Iazzari, Greggio, Rampin, Serra, Vettore,</i> )
Astenuti	4 ( <i>Coccatto, Bozzolan, Destro, Giraldin</i> )
Contrari	0

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 19 del 23-05-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2017 - ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.</b>
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**F.to BULGARELLO ALICE**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to IACOMETTA DANILA**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE  
AL 31.12.2017 - ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.**

## REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-06-19

Il Responsabile del servizio  
F.to TROLESE LARA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 10-06-2019

**Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE  
AL 31.12.2017 - ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.**

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 25-06-2019 fino al 10-07-2019 con numero di registrazione 427.

COMUNE DI POLVERARA li 25-06-  
2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 10-06-2019**

**Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE  
AL 31.12.2017 - ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI POLVERARA li 06-07-  
2019

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---